

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1763 DEL 01/09/2020

Servizio Personale

OGGETTO: MATRICOLA N. 489 DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NATO IL 10/08/1954, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO CATEGORIA D3 SESTA POSIZIONE ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 26/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 4/2019, A DECORRERE DAL 01/03/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2021).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la legge 22.12.2011 n. 214, con la quale è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Visto, in particolare, il comma 4, primo periodo, dell'art. 24, che ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 01.01.2012, individuati in: anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente ad una età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122 (comma 6);

Visti i Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 06.12.2011 e del 16.12.2014, con i quali l'adeguamento alla speranza di vita è stato aumentato di mesi 7, per cui nel periodo dal 01.01.2019, il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria (uomini e donne) risulta essere di 67 anni mentre per il diritto alla pensione anticipata, per gli uomini è di anni 42 e mesi 10, per le donne è di anni 41 e mesi 10;

Visto il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24, che disciplina gli incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, vincolandoli ai limiti ordinamentali dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;

Vista la legge n. 26/2019 di conversione del decreto legge n. 04/2019 il quale ha previsto che:

A) l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito se è stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mese per le donne, con una finestra di 3 mesi;

B) In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»;

C) Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono:

che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del Dpr 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;

che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Letta l'istanza di dimissioni acquisita al protocollo generale in data 27.08.2020 al n. 67713 del dipendente di questo Comune, matricola N. 489, con profilo professionale di

“RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO”, con la quale lo stesso chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 01/03/2021;

Rilevato che alla data del 28/02/2021 il predetto dipendente risulterà possedere un’anzianità contributiva di diritto complessiva utile a pensione di anni 38, mesi 11, giorni 22, distinta come segue:

MINIST. UNIV. E RICERCA	ANNI 04	MESI 02	GIORNI 29
COMUNE DI CORATO	ANNI 04	MESI 02	GIORNI 09
COMUNE DI ANDRIA	ANNI 24	MESI 11	GIORNI 20
RISCATTO LAUREA	ANNI 05	MESI 00	GIORNI 00
D.P.R. 1092/73	ANNI 00	MESI 06	GIORNI 24

ANZIANITA' COMPLESSIVA ANNI 38 MESI 11 GIORNI 22

Considerato che l’istanza del dipendente matricola n. 489 può essere accolta in quanto lo stesso alla data del 28/02/2021 risulta possedere i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019 «pensione quota 100»;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”; la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: “*Ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-Bis, D.lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art.243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art.. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art.243-ter TUEL. Approvazione*”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario adottato con i poteri del consiglio comunale n. del 39 del 20/07/2020 avente ad oggetto: “*Approvazione D.U.P. Per il triennio della programmazione 2020/2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n.4/1 al D.Lgs n. 118/2011) – paragrafo 4.2 e dell’art. 170 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.*”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della giunta comunale, n. 98 del 17/07/2020 avente ad oggetto”*Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs n. 118/2011)*”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del consiglio



comunale, n.40 del 21/07/2020 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs n. 118/2011)";

- Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della giunta comunale, n.108 del 30/07/2020 avente ad oggetto "Schema Rendiconto della gestione 2019 e Relazione illustrativa ai sensi degli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Approvazione";

DATO ATTO che che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dalla Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Umane, giusta decreto sindacale n.911 del 6/07/2020 ;

DETERMINA

1. di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente matricola n. 489 con decorrenza 28/02/2021 (ultimo giorno lavorativo), per dimissioni volontarie;
2. di collocare in quiescenza il dipendente suddetto, dando atto che la pensione decorrerà dal 01/03/2021, con riferimento agli elementi contributivi in narrativa sommati;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del settore di competenza ed al dipendente di cui all'oggetto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, *ex art. 6-bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;
7. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1763 DEL 01/09/2020

OGGETTO: MATRICOLA N. 489 DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NATO IL 10/08/1954, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO CATEGORIA D3 SESTA POSIZIONE ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 26/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 4/2019, A DECORRERE DAL 01/03/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2021).

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
